



COMUNE DI BORGO VENETO

Provincia di Padova

Via Roma n° 67- 35046 – Località Saletto (PD)
C.F. e P.IVA 05122030280 - Tel. 0429/89152 - Fax 0429/899463 –

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA SGAMBAMENTO CANI

Con il presente Regolamento, il Comune di Borgo Veneto intende disciplinare l'utilizzo dell'area adibita ad attività di sgambamento cani, ubicata in via Boggian in località Megliadino San Fidenzio, in prossimità degli impianti sportivi.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Art. 2 - Disciplina applicabile

1. La tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo è disciplinata dalla Legge della Regione del Veneto 28.12.1990 n. 60 e s. m. i.
2. La tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani è disciplinata con ordinanza del Ministero del Salute del 6.08.2013.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni.

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti a guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante e attiva dei possessori/conduzione e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Proprietario/conduzione: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane o i cani nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 4 - Ambito di applicazione.

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente per l'utilizzo dell'area di sgambamento per cani individuata nel territorio comunale ed ai fruitori della medesima.

Art. 5 - Area di sgambamento dei cani

1. L'accesso all'area pubblica riservata allo sgambamento per cani è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dal Responsabile del Servizio competente alla gestione dell'area che saranno resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica, fatta salva la chiusura temporanea nei periodi di manutenzione, disinfestazione e disinfezione.
2. L'area di sgambamento per cani è da considerarsi area dedicata esclusivamente a tale finalità e alla ricreazione dei cani; pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/conduzione dei cani.

3. L'accesso contemporaneo all'area di sgambamento dei cani è consentito ad un massimo di n. 6 cani.

Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area.

1. L'accesso è consentito esclusivamente a cani iscritti all'anagrafe canina, con tatuaggio o microchip identificativo, e possibilmente indossare il collare con targhetta identificativa in cui sia indicato il nome del cane ed almeno un recapito telefonico del proprietario. I cani devono essere in regola con la profilassi vaccinale (attestante l'avvenuta vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi per parvoviroso, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi e, se necessaria antirabbica) ed i trattamenti antiparassitari (contro pulci, zecche ed altri parassiti) ed esenti da patologie infettive in atto. Il proprietario e/o conduttore del cane deve avere con sé idonea documentazione atta a dimostrare lo stato di salute del cane;
2. È consentito l'accesso all'area ad un massimo di n. 6 cani per volta, che possono stazionare al suo interno per un periodo di 30 minuti.
3. I cani possono accedere all'area esclusivamente condotti dal guinzaglio, al fine di garantire la loro ed altrui incolumità nelle fasi di ingresso e uscita. I proprietari o conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e solamente nel caso in cui non siano presenti altri cani, oppure in accordo con i proprietari / conduttori e in assenza di situazioni di incompatibilità comportamentali fra gli animali presenti. Il conduttore deve avere sempre con sé idonea museruola da far indossare al cane in caso di necessità;
4. Non è consentito l'accesso all'interno dell'area ai cuccioli che hanno meno di tre mesi, alle femmine in fase di proestro ed estro ed ai cani malati;
5. In caso di presenza contemporanea di più cani, all'introduzione di un nuovo soggetto, è fatto obbligo ai conduttori sorvegliare i propri animali per evitare che questi si precipitino verso il nuovo arrivato ed altresì sorvegliare l'approccio tra gli stessi;
6. I cani appartenenti alle razze cosiddette "morsicatrici" o certificati come aggressivi, possono accedere all'area esclusivamente con museruola indossata, in caso di necessità il conduttore è tenuto a non lasciare libero il cane ma di condurlo al guinzaglio;
7. In caso di presenza nell'area di cani con difficoltà caratteriali e di interazione con i simili, è fatto obbligo al conduttore di uscire allo scadere del periodo previsto al fine di consentire anche agli altri cani di fruire dell'area, anche alternando gli ingressi per periodi più brevi in accordo tra conduttori;
8. Nel caso in cui un cane manifesti atteggiamenti di aggressività nei confronti degli altri cani e/o delle persone presenti, il conduttore è obbligato ad allontanarlo immediatamente dall'area di sgambamento;
9. Il proprietario e/o il conduttore sono civilmente e penalmente responsabili di ogni azione del cane da loro condotto, sia in caso di danni ad altri cani o persone che in caso di danni all'area. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità;
10. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono assicurarsi che il cancello di accesso / uscita sia sempre chiuso correttamente;
11. I proprietari sono tenuti a dotarsi di palette e sacchetti per la raccolta delle deiezioni ed il loro conferimento nei cestini appositamente collocati nell'area. È inoltre obbligo del conduttore ricoprire eventuali buche scavate dal proprio cane;

12. Il conduttore deve avere un'età minima superiore ai 16 anni al fine di garantire la corretta e tempestiva gestione dell'animale. I minori di anni 16 possono accedere all'area solo se accompagnati da persona maggiorenne;
13. È vietata qualsiasi attività di addestramento e di gioco che possano costituire fonte di competizione ed eccitazione per i cani al punto di indurli alla zuffa;
14. È vietato introdurre qualsiasi cibo o bevanda anche se destinati al consumo umano. È inoltre vietato somministrare qualsiasi alimento al proprio cane;
15. È vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del Codice della Strada, nonché biciclette per bambini, monopattini e similari, ad eccezione degli ausili per le persone con difficoltà motoria;
16. È vietato qualsiasi comportamento che possa arrecare danno alla struttura ed alla quiete pubblica;
17. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti ad informare l'amministrazione comunale ed il competente ufficio manutenzioni in caso di rilevamento di manomissioni, guasti e / o pericoli nell'area;

Art. 7 - Oneri e obblighi del Comune.

Il Comune provvederà:

1. ad affiggere apposita segnaletica ed a diffondere le disposizioni regolamentari;
2. alla pulizia e allo sfalcio dell'erba nelle aree di sgambamento dei cani, alla disinfestazione e disinfezione periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Art. 8 - Vigilanza e Sanzioni.

La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree di sgambamento dei cani viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale, dalle altre Forze di Polizia e dall'ASL di competenza.

Art. 9 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio on line della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.